Approvato con Delibera di Consiglio Comunale n.\_\_\_ del \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**REGOLAMENTO COMUNALE PER LA CONCESSIONE DI UN CONTRIBUTO A FAVORE DEI CITTADINI RESIDENTI CHE RIENTRANO NELLE LORO ABITAZIONI A SEGUITO DEGLI INTERVENTI DI RISTRUTTURAZIONE/RICOSTRUZIONE POST SISMA 2016**

**Art. 1 – AMBITO DI APPLICAZIONE**

1. Il Regolamento disciplina la concessione, da parte del Comune di Amatrice, di un contributo straordinario (di seguito “Contributo”) in favore di nuclei familiari per l’acquisto del nuovo mobilio o del trasporto e montaggio dei mobili recuperati, necessario al rientro nell’ abitazione danneggiata o distrutta a seguito del sisma e classificata con esito E o E-F, come da scheda AEDES.
2. Possono fare richiesta i nuclei familiari già percettori di CAS o assegnatari di SAE o, comunque, che alla data degli eventi sismici avevano la residenza anagrafica ovvero l’ abitazione principale, abituale e continuativa in Amatrice.
3. Ciascun nucleo familiare, previa richiesta di cui all’art. 3, può beneficiare del Contributo per una sola volta.
4. Il nucleo familiare deve mantenere il mobilio nell’immobile indicato nella domanda di contributo, per almeno 18 mesi, pena l’automatica decadenza dal contributo.
5. Il Contributo è concesso secondo le modalità, le procedure ed i criteri stabiliti dalle presenti disposizioni, al fine di assicurare il miglior impiego delle risorse finanziarie, nel rispetto dei principi di trasparenza ed economicità, ed è finanziato con le erogazioni liberali in favore della popolazione di Amatrice colpita dal sisma 2016 e seguenti, afferenti al Capitolo 900 del Bilancio comunale.

**Art. 2 – OGGETTO, NATURA E DETERMINAZIONE IMPORTO DEL CONTRIBUTO**

1. Il Contributo è limitato ad una quota percentuale fino al 50% delle spese effettivamente sostenute e documentate, e comunque fino ad un massimo di € 2.500,00.

2. L’agevolazione spetta per l’acquisto di mobili nuovi (ad esempio: letti, armadi, cassettiere ecc.) ed elettrodomestici nuovi di classe energetica non inferiore alla A+ (A o superiore per forni e lavasciuga), come rilevabile dall’etichetta energetica. Tra le spese ammissibili si possono includere quelle di trasporto e di montaggio dei beni acquistati.

3. Al fine di incentivare l’economia, le attività artigiane e commerciali locali, il Contributo viene elevato ad una quota percentuale fino al 60% delle spese effettivamente sostenute e documentate in caso di acquisto di mobili e/o elettrodomestici presso aziende artigiane o commerciali con sede legale ad Amatrice. Resta fermo il massimo di € 2500,00 come stabilito al comma 1.

4. Il Contributo è da intendersi come prestazione straordinaria ed eccezionale, in favore dei soggetti di cui al precedente art. 1 ed è legato indissolubilmente al rientro presso la propria abitazione danneggiata o distrutta dal sisma e classificata con esito E o E-F, come da scheda AeDES.

**Art. 3 – PRESENTAZIONE DELLA RICHIESTA DI CONTRIBUTO**

1. A pena di decadenza, la domanda di Contributo deve essere presentata presso il Comune di Amatrice, entro il termine di 30 giorni dal rientro presso l’abitazione, da parte dei soggetti di cui ai precedenti articoli o entro 30 giorni dalla pubblicazione della presente delibera per coloro che sono già rientrati nelle proprie abitazioni e sono in possesso dei requisiti.

2. La richiesta di Contributo deve pervenire al Comune utilizzando il modello che sarà disponibile sul sito del Comune e presso gli uffici comunali, con le seguenti modalità:

a. consegna a mano presso l’Ufficio Protocollo del Comune di Amatrice;

b. raccomandata con ricevuta di ritorno;

c. posta elettronica certificata all’indirizzo protocollo@pec.comune.amatrice.rieti.it

3. Alla richiesta devono essere allegati:

1. dichiarazione sostitutiva di cui agli artt. 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000 n. 445, contenente l’indicazione degli estremi identificativi dell’immobile e della revoca dell’ ordinanza di inagibilità e dell’impegno a mantenere il mobilio acquistato con il contributo nell’immobile, indicato nella domanda di contributo, per almeno 18 mesi.
2. copia delle fatture e/o ricevute relative alle spese sostenute per l’acquisto dei beni mobili e/o elettrodomestici e per le eventuali spese di trasporto e montaggio dei mobili acquistati o recuperati dal magazzino di deposito, in attuazione di quanto previsto nell’Ordinanza della Protezione Civile n. 21 del 28.04.2017, con relativa quietanza di pagamento o bonifico;
3. copia del titolo di proprietà o dell’eventuale contratto di locazione, di usufrutto, di uso di abitazione o di comodato;

4. La richiesta deve contenere la dichiarazione di consenso al trattamento dei dati personali.

**Art. 4 – ISTRUTTORIA, DETERMINAZIONE E CONCESSIONE DEL CONTRIBUTO**

1. Il Settore Servizi Sociali ed Assistenza alla popolazione è competente per la gestione della richiesta di contributo.

2. Il Comune, tramite il Settore suindicato, entro 40 giorni dalla ricezione della domanda, verifica i requisiti per l’accesso al Contributo, la completezza della domanda e della documentazione allegata, la congruità degli importi dichiarati ai prezzi di mercato ed in caso positivo concede il Contributo in attuazione delle disposizioni specificate all’art. 2.

3. L’accoglimento della domanda di Contributo è comunicato al beneficiario, ove possibile, a mezzo PEC all’indirizzo indicato; il relativo pagamento è previsto entro 30 giorni dall’emanazione del provvedimento di ammissione. Con le stesse modalità è comunicato l’eventuale provvedimento di rigetto della domanda, con l’indicazione delle ragioni di mancato accoglimento.

5. Il Settore può richiedere all’interessato integrazioni o chiarimenti, che devono pervenire entro 15 giorni dalla relativa richiesta . In tal caso, il termine di cui al comma 1 è sospeso e riprende a decorrere dalla data di ricezione dei chiarimenti e delle integrazioni richiesti. Ove entro tale termine le integrazioni e i chiarimenti richiesti non siano pervenuti, la domanda di Contributo verrà respinta. L’Ufficio può respingere la domanda anche qualora vengano riscontrate gravi incompletezze o carenze di dati necessari alla valutazione, tali da non poter essere sanate con chiarimenti o integrazioni documentali.

**Art. 5 – CONTROLLI E DECADENZA**

1. Il Settore competente, ai sensi dell’art. 71 del D.P.R 445/2000, si riserva il diritto di disporre verifiche, anche a campione, in qualsiasi momento ed in tutti i casi in cui sorgono fondati dubbi sulla veridicità delle dichiarazioni, in relazione ai Contributi concessi ed eventualmente erogati, per accertare la sussistenza dei requisiti previsti dal presente Regolamento, nonché la veridicità delle dichiarazioni e informazioni presentate dai beneficiari.

2. In caso di dichiarazioni mendaci, salve le conseguenze penali previste per legge, il beneficiario decade dal Contributo assegnato ed è tenuto a restituire ogni somma percepita.

**Art. 6 – ADEMPIMENTI IN MATERIA DI PUBBLICITÀ, TRASPARENZA, INFORMAZIONE E PRIVACY**

1. Sono a carico del responsabile del Settore competente gli adempimenti previsti dalla vigente legislazione in materia di pubblicità, trasparenza e informazione.

2. I dati forniti sono oggetto di trattamento informatico e cartaceo. Le operazioni di trattamento sono attuate onde garantire la sicurezza e la riservatezza dei dati personali e delle comunicazioni.